



COMUNE DI PIEDIMULERA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

N. 24 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE. ART. 24 DEC. LEG.VO 175/2016 E S.M.I.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. LANA ALESSANDRO - Presidente	Sì
2. TONIETTI GUALTIERO - Consigliere	Sì
3. OLZER GIANCARLO - Consigliere	Sì
4. ZAMETTI BRUNO - Consigliere	Sì
5. COTRONEO ROBERTO - Consigliere	Giust.
6. MANTI ROSSANA - Consigliere	Sì
7. RECCHIA ANTONIO - Consigliere	Sì
8. CONTI MARINE - Consigliere	Sì
9. SGRO FAUSTO - Consigliere	Sì
10. FRANZIA ELISA - Consigliere	Sì
11. PIRAZZI ALESSANDRA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor LANA ALESSANDRO assume la presidenza dell'adunanza e riconoscutane la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: _____ e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invio notificato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

-ovvero sono ammesse partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Piedimulera e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto in particolare di evidenziare per la società partecipata SEO quanto segue:

Dopo lo scorporo dei servizi idrici la gestione societaria è stata incentrata tutta sulla gestione della centrale idroelettrica sul rio Arsa di Pieve Vergonte.

Si è scelta la strada di non aver più dipendenti, dopo il trasferimento del personale del servizio idrico ad Acque Nord, poiché assunzioni di personale avrebbero comportato costi troppo elevati per la società in quanto:

- c'era necessità di continuare ad avere una consulenza per il mercato libero dell'energia elettrica.
- c'era necessità di operare interventi manutentivi, ma non con continuità giornaliera.
- c'era la necessità di un supporto amministrativo per poche ore settimanali.

Anziché procedere ad assunzioni specifiche, eccessive ed onerose per la struttura aziendale, vista l'impossibilità di trovare un dipendente che potesse svolgere cumulativamente tutte le mansioni necessarie per le esigenze societarie, si è preferito attivare contratti esterni con professionalità adatte di supporto alle specifiche e limitate esigenze.

Queste scelte, professionalità con uso strettamente necessario, hanno prodotto un consistente contenimento dei costi, ridotti all'essenziale, senza creare carenze all'attività del Consiglio di Amministrazione e alla gestione societaria.

Nonostante il calo del fatturato nel 2016 la società è tranquillamente in grado di rispettare il parametro dei 500.000 euro nell'ultimo triennio, con valori degli anni scorsi abbondantemente superiori al milione di euro.

Il calo del 2016 (ricavi della vendita più altri ricavi pari ad euro 676.065 contro euro 1.407.866 del 2015) è legato alla conclusione dell'incentivo dei certificati verdi ottenuti per la produzione di energia rinnovabile.

La produzione di energia idroelettrica, condizionata anche dalle precipitazioni, è in linea con gli anni precedenti e la società non presenta rischi di crisi: la struttura patrimoniale è solida, non vi sono mai stati risultati negativi d'esercizio negli ultimi 10 anni, con un utile d'esercizio del 2016 di 58.283 ,

certamente in calo per l'assenza degli incentivi rispetto al rilevante risultato degli anni precedenti (oltre 510.000 nel 2015 e oltre 700.000 nel 2014).

Il capitale proprio (capitale sociale + riserve) è stato costante negli ultimi anni, sempre oltre il milione di euro (1.009.960 nel 2016 e 1.053.928 nel 2015)

Nel corso degli anni il Comune di Piedimulera ha potuto beneficiare ed inserire tra le proprie entrate extratributarie la voce "dividendi Seo" con i seguenti importi in migliaia:

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 27	€ 21	€ 31	€ 40	€ 46	€ 47	€ 48	€ 66	€ 115	€ 75

Considerato quanto sopra espresso, l'alienazione della società sarebbe una misura valutata dannosa ed anti-economica per il Comune, a differenza della conservazione della medesima che si palesa la migliore scelta per l'Ente in questa fase.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n 11 del 27/04/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal competente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

III. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

IV. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

V. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione unanime, causa l'urgenza di effettuare l'adempimento in ossequio al dettato normativo.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE
F.to: LANA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
F.to: Dott.ssa Munda Fernanda

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li02/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MUNDA FERNANDA

F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Munda Fernanda

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 02/10/2017 come prescritto dall'art.124.

Piedimulera, li 02/10/2017

Il Segretario Comunale
F.toDott.ssa Munda Fernanda

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-set-2017

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

PIEDIMULERA, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Munda Fernanda